



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 05/11/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DE LUCA MAURO, Presidente

ALVINO FEDERICO, Relatore

DEL GIUDICE BRUNO, Giudice

in data 05/11/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 2710/2024 depositato il 20/04/2024

**proposta da**

Comune

**elettivamente domiciliato presso**

**contro**

**Difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 2446/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4 e pubblicata il 14/02/2024

**Atti impositivi:**

- DINIEGO RIMBORSO n. IMU 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1333/2024 depositato il 07/11/2024**

**Richieste delle parti:**

**Appellante:** si riporta agli atti

**Appellato:** si riporta agli atti

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivo, la contribuente impugnava il provvedimento in epigrafe di diniego del rimborso IMU 2017 emesso dal Comune

La ricorrente, a seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che riconosce la possibilità dell'esenzione IMU, in presenza dei requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica per il proprietario dell'immobile, anche nel caso di coniuge avente diversa residenza anagrafica, nello stesso Comune o in altro Comune, chiedeva tempestivamente il rimborso di quanto corrisposto al Comune per IMU 2017, richiesto con avviso di accertamento IMU 2017, il cui importo era stato determinato applicando il precedente orientamento giurisprudenziale. Il Comune in data 9/12/2022 emetteva provvedimento di diniego di rimborso e la ricorrente pertanto eccepiva l'illegittimità di tale atto essendo chiarito il pieno diritto all'esenzione Imu per abitazione principale con riguardo ai requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica valevoli per il contribuente, ma non estesi anche agli altri componenti del nucleo familiare. La ricorrente eccepiva il comportamento illegittimo dell'Ente attestato su una posizione negativa in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza e buona fede a cui devono attenersi gli Enti impositori. Veniva contestata anche la carenza di motivazione dell'atto di diniego, che non forniva adeguato substrato normativo idoneo a fondare la legittimità del proprio comportamento.

Si costituiva in giudizio il Comune , che non contestava la presenza dei requisiti per l'esenzione ma riteneva esaurito, e quindi non più tangibile dagli effetti della sentenza della Cassazione n. 209/2022, il rapporto giuridico costituito dalla pretesa tributaria consolidatasi a seguito di un avviso di accertamento non impugnato e chiedeva il rigetto del ricorso.

La adita Corte di Giustizia tributaria di I grado accoglieva il ricorso, ritenendo che il rapporto giuridico in esame, costituito dall'obbligazione tributaria relativa all'Imu per l'anno 2017, non potesse considerarsi esaurito, in conformità al principio di diritto stabilito dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n.8747 del 30/3/2021.

Presenta appello il Comune , che lamenta l'error in iudicando dei primi giudici per aver esteso retroattivamente gli effetti della sentenza della Cassazione n. 209/2022 ai rapporti d'imposta sorti in precedenza al pronunciamento e per non aver dichiarato la irretrattabilità del credito tributario, in assenza di impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2017.

Si costituisce il contribuente, che contesta tutte le avverse deduzioni, mera ripetizione della costituzione di primo grado, chiedendo confermarsi la sentenza appellata con vittoria di spese con attribuzione.

Risultano depositate memorie integrative del Comune.

Alla odierna udienza, come da verbale, la causa è posta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere

la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente, ritenuti infondati. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.

Del tutto prive di pregio risultano le eccezioni formulate dall'appellante, a fronte della decisione dei primi giudici, supportate da granitica giurisprudenza di merito e legittimità sulla applicabilità con effetto retroattivo incidenti su posizioni fiscali pregresse, giurisprudenza espressamente richiamata a cui anche questo Collegio intende richiamarsi: *"il contribuente ha diritto al rimborso della somma, pagata senza contestazioni, se presenti istanza nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, allorchè vengano successivamente stabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzione dal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestato determini l'esaurimento del rapporto, dovendo intendersi per rapporti esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovvero alla prescrizione o alla decadenza, ed, in particolare, in materia tributaria, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalle singole leggi d'imposta, o, in mancanza, dalla previsione residuale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992"* (Corte Costituzionale, Ord. n. 8747/2021).

La Corte di Cassazione, con plurime ordinanze (cfr: Cass. Ord. n. 32339/2022; Cass. Ord. n. 2747/2023) ha dato attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022 cchiarendo che la pronuncia di incostituzionalità, oltre a modificare la disciplina vigente, ha anche effetti retroattivi e quindi nei giudizi in corso vanno applicate le norme risultanti dalla sentenza della Consulta, potendo quindi essere presentate le istanze di rimborso per l'IMU precedentemente versata e non più dovuta alla luce della disciplina derivante dalla pronuncia di incostituzionalità, entro cinque anni dal versamento, essendo il rimborso precluso per i rapporti esauriti, ossia relativi ad avvisi di accertamento definitivi o sentenze passate in giudicato. A fronte di tale inequivocabile orientamento, risultano del tutto sfortunate di pregio le eccezioni del Comune a fronte del comportamento del contribuente che ha presentato domanda di rimborso dopo soli 67 giorni dall'avvenuto pagamento e dopo 54 giorni dal deposito della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale che si esprimeva in maniera favorevole sull'esenzione IMU in caso di diversa residenza anagrafica del coniuge. La richiesta di rimborso, non contestata dal Comune sotto altri aspetti, ma rigettata per il solo motivo dell'esaurimento del rapporto giuridico, esaurimento appunto non avvenuto, risulta quindi pienamente legittima e meritevole di pronto accoglimento da parte del Comune. La sentenza appellata deve pertanto essere confermata.

Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunciando rigetta l'appello, condannando parte appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 700.00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

**RIGETTA L'APPELLO E CONDANNA ALLE SPESE DEL SECONDO GRADO DI EURO EURO 700, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE DOVUTI.**